

Comune di San Maurizio Canavese
Città Metropolitana di Torino

Schema di concessione per la riqualificazione e gestione dell'impianto sportivo denominato
“PALAZZETTO DELLO SPORT” sito in Via Ceretta Inferiore n. 38.

L'anno duemilaventi..... addì del mese di, alle ore in San Maurizio Canavese (TO), nella residenza comunale posta in Piazza Martiri della Libertà n. 1, avanti a me, notaio, sono comparsi i Signori:

-----, nato a ----- il-----, c.f.-----nella sua qualità di Responsabile del Settore Territorio e Ambiente del Comune di San Maurizio Canavese (di seguito per brevità “Comune”), in forza del Decreto Sindacale n. del, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto del COMUNE di SAN MAURIZIO CANAVESE, C.F.:che rappresenta, di seguito denominata “parte concedente” ovvero “concedente”;

-----, nato a ----- il-----, c.f. domiciliato ove appresso, il quale agisce in questo atto non in proprio ma per conto della Società -----Codice fiscale e P. IVA-----, iscritta alla Camera di Commercio Industria e Artigianato di R.E.A. LE in qualità di ----- e Legale Rappresentante, in forza di di seguito denominata “parte concessionaria” ovvero “concessionario”;

Detti comparanti mi chiedono di far constare con atto pubblico quanto segue:

Premesso che

➤ la Legge 8 agosto 2019 numero 86, rubricata «Deleghe al Governo ed altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione», ha dettato i criteri per l'ammodernamento e la riqualificazione degli impianti sportivi. In particolare, l'articolo 7 del citato provvedimento così recita:

“[...] Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi nonché della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli già esistenti, compresi quelli scolastici. [...]”

➤ il d.lgs. 28 febbraio 2021 n. 38 avente ad oggetto: "Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, reca misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi";

➤ l'art. 5 del suddetto d.lgs. n. 38/2021 prevede che: “Le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile. Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a cinque anni [...]”;

➤ Con deliberazione di Consiglio Comunale numero 25 del 18.07.2024 ad oggetto “Gestione dell'impianto sportivo comunale “Palazzetto dello Sport” sito in Via Ceretta inferiore. Provvedimenti “è stato, in sintesi, dato mandato al Responsabile del Settore Territorio e Ambiente di dare attuazione a quanto stabilito dall'art. 5, del D.LGS n. 38/2021, provvedendo quindi, con procedura ad evidenza pubblica, all'individuazione di un'associazione o società sportiva senza fini di lucro cui sia demandata la gestione e la riqualificazione dell'impianto sportivo comunale medesimo, e sono stati formulati gli indirizzi da seguire nella redazione degli atti di selezione;

➤ Con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 09.06.2025 è stato approvato lo schema di convenzione per la realizzazione dei lavori di riqualificazione e gestione dell'impianto

sportivo denominato “Palazzetto dello Sport” sito in Via Ceretta Inferiore n. 38 e l’Avviso pubblico ad oggetto “AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE SENZA FINI DI LUCRO INTERESSATE A RIQUALIFICARE E GESTIRE L’IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO “PALAZZETTO DELLO SPORT” SITO IN VIA CERETTA INFERIORE DEL COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE” , nonchè i relativi atti in attuazione degli indirizzi forniti nelle precitate deliberazioni di Consiglio Comunale e Giunta Comunale

➤ Con determinazione del Responsabile del Settore Territorio e Ambiente numero del ... avente ad oggetto “CONCESSIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO "PALAZZETTO DELLO SPORT" SITO IN VIA CERETTA INFERIORE. AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ATTRAVERSO PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 RISERVATA ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE SENZA FINI DI LUCRO AI SENSI DELL’ART. 5 DEL D. LGS. 38/2021. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DELEGA ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE PER L’ESPLETAMENTO DELLA GARA” è stata disposta, tra altro, delega alla CUC per l’espletamento della gara e sono stati approvati i relativi atti in attuazione degli indirizzi forniti nelle precitate deliberazioni di Consiglio Comunale e Giunta Comunale;

➤ Con il medesimo avviso è stata demandata anche la gestione e manutenzione dell’impianto sportivo oggetto di concessione;

➤ Con determinazione del Responsabile del Settore Territorio e Ambiente numero del ...è stata nominata la Commissione Tecnica per la valutazione delle proposte progettuali;

➤ Con determinazione del Responsabile del Settore Territorio e Ambiente numero del ... sono stati approvati i verbali del RUP e della Commissione Tecnica nominata per la valutazione delle proposte progettuali presentate a seguito dell’avviso pubblico, approvando altresì la graduatoria delle candidature ammesse, inoltrando il relativo provvedimento alla Giunta Comunale per le determinazioni conseguenti;

➤ Con deliberazione di Giunta Comunale numero xxxxx in data xxxxx, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato riconosciuto l’interesse pubblico del progetto che ha ottenuto il maggior punteggio ed è stato approvato il medesimo, dando mandato al Responsabile del Settore Territorio e Ambiente del Comune di San Maurizio Canavese per la sottoscrizione della concessione in oggetto secondo lo schema allegato al progetto medesimo;

➤ il progetto di ammodernamento, riqualificazione e gestione ad oggetto “.....” è compreso nel programma triennale dei lavori pubblici 2025 – 2027 e nell’elenco annuale 2025 di cui all’articolo 37 del Codice;

➤ Il presente contratto ha lo scopo di regolamentare le modalità di realizzazione degli interventi di riqualificazione ammodernamento e gestione dell’impianto sportivo in argomento, fissando gli obiettivi reciproci tra il Comune di San Maurizio Canavese e la Associazione/Società sportiva, al fine di garantire l’autonomia gestionale della Società stessa ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell’Amministrazione comunale titolare;

➤ costituiscono presupposti e condizioni di base determinanti l’Equilibrio Economico e Finanziario: l’importo dell’investimento che è pari a [•]di euro e, in particolare, i costi di progettazione pari a [•]di euro e quelli di costruzione pari a [•]di euro; la durata della Concessione di anni ..; l’importo e le modalità di corresponsione del Contributo al Concedente pari a euro ---- gli altri elementi indicati nel Piano Economico e Finanziario;

Tutto ciò premesso e considerato, si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1 – Premesse, allegati e documenti contrattuali

Il presente Contratto regola il rapporto tra le Parti.

Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

I Documenti Contrattuali elencati nell'Allegato 1, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al Contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati.

Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applica la normativa nazionale e dell'Unione europea.

In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Contratto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali valgono le disposizioni del Contratto.

Art. 2 - Finalità e criteri generali

Finalità della presente concessione è quella di promuovere e consolidare un sistema gestionale coerente con le linee d'indirizzo dell'Amministrazione Comunale, all'interno di un contratto in cui sia data preminenza e rilevanza a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, assicurando il livello della qualità dei servizi erogati, soprattutto in termini di qualità percepita.

In particolare, con il presente atto, il Comune di San Maurizio Canavese intende perseguire le seguenti finalità che considera di rilevante interesse pubblico:

- a) concorrere alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dagli impianti sportivi;
- b) realizzare una gestione di servizi che permetta la collaborazione di soggetti, quali Società ed associazioni senza scopo di lucro, operanti nel territorio, che sono anche utilizzatori dei servizi stessi;
- c) favorire le attività sportive, culturali, sociali, promozionali e ricreative tese all'aggregazione e all'inclusione sociale e giovanile;
- d) ottenere un miglior rapporto costo/benefici nella gestione ed utilizzo impianti sportivi.
- e) garantire il più ampio uso dell'impianto per favorire e promuovere l'attività sportiva di tutti i cittadini, con particolare riguardo ai giovani e a tutte le società sportive che intendessero utilizzare la struttura;

La gestione dell'impianto non potrà essere effettuata per scopi diversi, salvo casi eccezionali, formalmente autorizzati dal Comune.

Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico, per nessuna ragione potranno essere abbandonate o spese senza giusta causa.

Art. 3 – Oggetto della concessione

1. Costituisce oggetto della concessione la progettazione di fattibilità tecnico economica ed esecutiva, la manutenzione ordinaria, straordinaria, la riqualificazione e gestione funzionale ai sensi dell'articolo 5 D.lgs. 38/2021 e s.m.i. dell'impianto sportivo denominato "Palazzetto dello Sport" sito in San Maurizio Canavese (TO) Via Ceretta Inferiore n. 38, censito al Catasto Terreni al foglio 19 mappale 942, individuato nel vigente Piano Regolatore Generale quale area servizi a livello comunale.

Per una migliore identificazione dell'appezzamento di terreno oggetto di concessione le parti fanno riferimento alla scheda tecnica che, debitamente sottoscritta dalle stesse parti, viene qui unita e contraddistinta con la lettera "A".

La controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente l'impianto sportivo ammodernato per la durata della concessione.

Al termine della durata della concessione, l'impianto, previo verbale di consegna, verrà restituito al Comune di San Maurizio Canavese. L'area viene concessa nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente nota al concessionario.

Al Concessionario spetta la riscossione di ogni provento derivate dalla gestione. La concessione comprende:

- La gestione economica, funzionale e tecnica dell'intero impianto;
- La manutenzione ordinaria dell'intero impianto concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova;

- La manutenzione straordinaria dell'impianto per tutta la durata della concessione;
- La consegna all'Amministrazione Comunale, al termine della concessione, di quanto realizzato e del preesistente, il tutto in buono stato di conservazione. Lo stato di conservazione sarà accertato in contraddittorio.

Il Contratto ha ad oggetto l'affidamento in Concessione della progettazione di fattibilità tecnico ed economica ed esecutiva, dell'ammodernamento, riqualificazione e della gestione dell'impianto sportivo denominato "Palazzetto dello Sport" ai sensi dell'art. 5 del D.LGS 38/2021. Il valore della Concessione è pari a euro [*indicare il valore in cifre e lettere*].

2. In particolare, formano oggetto del Contratto le seguenti attività:

- a. la predisposizione degli elaborati mancanti al progetto di fattibilità tecnico economica oggetto della deliberazione di interesse pubblico e del Progetto Esecutivo dell'intervento
- b. ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla progettazione, esecuzione e gestione dell'Opera;
- c. l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e in conformità al Progetto Esecutivo;
- d. la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria dell'Impianto sportivo previste, programmate o comunque necessarie a garantire la funzionalità e disponibilità dello stesso e delle sue parti in relazione al ciclo di vita e per tutta la durata della Concessione;
- e. la gestione dell'impianto sportivo e l'erogazione dei Servizi da parte del Concessionario per tutta la durata della Concessione in conformità a quanto stabilito nella presente e negli allegati alla presente.

3. Le attività di cui al comma 2 devono essere realizzate in conformità alle previsioni del Contratto.

4. L'importo dei lavori, come indicato nel Quadro Economico, è fisso e invariabile.

5. La documentazione tecnica correlata all'esecuzione del Contratto e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza dello stesso, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione, se non, previa autorizzazione espressa del Concedente, per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione del Contratto.

6. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione del Contratto. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti all'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.

Art. 4 – Durata dell'affidamento

In virtù della citata normativa di riferimento la durata minima prevista per l'affidamento della gestione è di anni (15 implementati in ragione dell'entità degli investimenti proposti sull'impianto, previsti nella proposta progettuale sulla base del relativo piano economico finanziario), correlata all'entità degli investimenti così come proposti sulla base del relativo piano economico finanziario.

Il concessionario si impegna a garantire l'avvio delle attività sportive entro il mese di settembre 2025.

SEZIONE I

Specifiche tecniche di costruzione, gestione e manutenzione

Art. 5 – Riqualificazione dell'impianto sportivo.

Le attività oggetto della concessione sono integralmente a carico del concessionario. In particolare il concessionario provvede a propria cura e spese alle seguenti attività:

1. redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica da redigere ai sensi dell'articolo 41 D.lgs. 36/2023, comprensivo degli elaborati previsti dall'articolo 6 dell'Allegato I.7 al codice dei contratti, entro 60 giorni dalla stipula della convenzione

2. *Redazione del progetto esecutivo*: Entro 90 giorni dall'approvazione del progetto di cui al punto precedente, il concessionario dovrà sottoporre il progetto esecutivo, oggetto dell'affidamento in concessione, conformemente alla proposta progettuale approvata dall'Amministrazione comunale e dalla stessa dichiarata di pubblico interesse, agli enti per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni. Il progetto dovrà essere corredato da tutti gli elaborati previsti dell'articolo 41 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 numero 36 e dell'articolo 22, Allegato I.7, pluricitato decreto legislativo. Il mancato ottenimento delle autorizzazioni dà facoltà all'Amministrazione di risolvere il contratto. Tutti i maggiori oneri resi necessari per l'ottenimento delle suddette autorizzazioni sono a carico del concessionario e non danno diritto a compensi da parte dell'Amministrazione.

3. *Realizzazione dei lavori*: inizio entro 60 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo come sopra disciplinato, da parte dell'Amministrazione e secondo il cronoprogramma facente parte della proposta progettuale citata. Il concessionario provvederà a propria cura e spese alla Direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dell'opera;

4. *Collaudo*: entro 180 giorni dall'ultimazione dell'opera dovranno essere prodotti certificati di collaudo statico, funzionale e tecnico-amministrativo. Il concessionario provvederà a propria cura e spese alla nomina dei collaudatori, previa designazione da parte del Comune di San Maurizio Canavese

Ai fini della tempistica, le parti richiamano il cronoprogramma, parte integrante e sostanziale della proposta progettuale approvata con deliberazione di Giunta comunale numero xxx.

Il concessionario assume inoltre l'obbligo di:

- Osservare e fare osservare, nell'esecuzione dei lavori, le disposizioni del D.lgs. 36/2023, tenuto conto del regime di esclusione di cui all'articolo 4 comma 12 del D.lgs. 38/2021 ove applicabile

- Rispettare e far rispettare le disposizioni che in fase esecutiva potranno essere impartite dal concedente, per il tramite degli incaricati alla sorveglianza, onde pervenire alla buona esecuzione dei lavori stessi.

- Informare il concedente, non appena ne venga a conoscenza, in relazione ad ogni evento o circostanza che possa ragionevolmente apparire idonea a dar luogo a sospensione o interruzione dei lavori per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni, rispetto a quanto previsto nei documenti di progettazione e nel cronoprogramma, con indicazione della relativa causa e delle misure che il concessionario intende adottare per limitare ulteriori danni e ritardi.

Il concessionario, inoltre, rimane obbligato ad osservare tutte le norme vigenti di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro e della sicurezza sui cantieri.

Eventuali varianti in corso d'opera saranno predisposte a cura e spese del concessionario che le sottoporrà alla preventiva approvazione del Comune, dietro presentazione di una perizia di variante completa di tutte le autorizzazioni e nulla-osta necessari.

L'approvazione da parte del Comune dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della perizia di variante completa ed esaustiva comprese le autorizzazioni e nulla osta necessari.

Il concessionario osserverà nei confronti del personale da esso dipendente le norme vigenti in materia di collocamento, assunzione obbligatorio, assicurazioni sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nel CCNL per gli impiegati e operai applicabili.

Al termine della durata della concessione, l'intero impianto ammodernato, previo verbale di consegna, verrà restituito al Comune di San Maurizio Canavese.

Art. 6 - Nominativi dei responsabili della sicurezza

Relativamente ai lavori di riqualificazione dell'impianto, il concessionario assume altresì la funzione di "Committente" (Responsabile dei Lavori) ai sensi dell'art. 89 lettera b) del D. lgs. n. 81/08.

Prima dell'inizio dei lavori il concessionario dovrà effettuare tutti i necessari adempimenti nei confronti degli Enti competenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro indicando i nominativi dei soggetti di affidamento dell'incarico di Direttore Lavori, di Direttore Tecnico e di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori oggetto della concessione.

Il concessionario si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione eventuali modifiche dei nominativi dei responsabili di cui sopra, intervenute per causa di forza maggiore.

Art. 7 - Sorveglianza

Il Comune, per il tramite del responsabile del procedimento, procederà alla sorveglianza delle opere realizzate, nonché alla validazione del progetto esecutivo.

La prestazione professionale del collaudo statico è a carico del concessionario.

In presenza di difetti e mancanze nell'esecuzione dei lavori si applicherà l'articolo 21 dell'Allegato II.14 al D.lgs. 36/2023.

Art.8 – Gestione dell'impianto sportivo

La concessione comprende:

1. La gestione economica, funzionale e tecnica dell'impianto;
2. La manutenzione ordinaria dell'intero impianto concesso, nello stato di fatto e di diritto in cui lo stesso si trova, perfettamente nota al concessionario;
3. La manutenzione straordinaria dell'impianto per tutta la durata della concessione;
4. La consegna all'Amministrazione comunale, al termine della concessione, di quanto realizzato e preesistente, in buono stato di manutenzione, previo verbale di consegna sottoscritto dalle parti per accettazione.

Il concessionario avrà inoltre l'onere di:

1. Assumere, ai sensi e per gli effetti di tutte le norme che regolano la sicurezza, la qualifica di gestore dell'attività e quindi essere responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza presso l'impianto sportivo e quindi ogni titolarità ed obbligo in termini di sicurezza, agibilità ed omologazione delle strutture. Tutte le certificazioni di cui al presente articolo saranno custodite e, se richieste, messe a disposizione del Concedente.
2. Rispettare tutte le ulteriori prescrizioni che il Comune dovesse adottare o ritenere necessarie e opportune in relazione all'impianto, al relativo utilizzo e a quanto disposto dalla Giunta; allo scopo di svolgere attività di vigilanza sul funzionamento del servizio, dovrà essere consentito l'accesso all'impianto dei dipendenti del Comune o soggetti da esso autorizzati, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso;
3. Tenere sollevato il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero eventualmente derivare ad attività e/o persone e/o cose da chiunque e comunque provocati durante i singoli periodi di efficacia della concessione;
4. Utilizzare l'impianto in modo strettamente conforme alla concessione;
5. Non porre in essere azioni comportanti il trasferimento a terzi della concessione ottenuta.

Art.9 - Gestione dell'impianto

La gestione dell'impianto sportivo dovrà innanzitutto perseguire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile e l'innovatività delle scelte gestionali volte a garantire la massima attrattività dell'impianto, conformemente alla relazione oggetto della proposta progettuale, approvata con deliberazione di Giunta Comunale numero xx del xxxx, che qui si intende integralmente richiamata anche se non materialmente allegata.

La gestione del servizio comprende l'intero processo di erogazione delle attività ad esso connesse. A tal fine la Concessionaria si obbliga a quanto riportato nell'allegato ... "Capitolato prestazionale di gestione":

La parte concessionaria è comunque tenuta al rispetto di quanto indicato nella proposta progettuale oggetto di procedura comparativa e delle eventuali integrazioni disposte con la deliberazione di Giunta Comunale numero xxx del xx, con la quale è stato riconosciuto l'interesse

pubblico del progetto.

Tutte le attività sopra individuate saranno eseguite nel pieno rispetto delle normative statali, regionali e locali riguardanti il servizio sportivo dalla parte concessionaria. La stessa per lo svolgimento delle attività di gestione sopra descritte, deve possedere idonee strutture organizzative, oltre che i mezzi e le attrezzature necessarie, che dovranno essere mantenute in condizioni di efficienza con oneri ad integrale carico del concessionario, ovvero di avvalersi di personale esterno qualificato e ditte specializzate.

L'attività di gestione si considera, ad ogni effetto, servizio complessivamente inteso di pubblico interesse, che non potrà pertanto essere sospeso o abbandonato, salvo comprovate cause di forza maggiore.

La parte concessionaria dovrà consentire la fruibilità dell'impianto alle società sportive, enti, soggetti pubblici e privati, scuole, privati cittadini che ne facciano richiesta, sulla base delle autorizzazioni rilasciate dalla Amministrazione Comunale, e che siano in regola con i pagamenti delle tariffe stabilite di concerto con il Comune secondo i limiti e le condizioni previste nel capitolato prestazionale.

Art.10 - Riconsegna dell'impianto sportivo al Comune di San Maurizio Canavese, alla scadenza della concessione, in buono stato d'uso e di manutenzione.

Il concessionario inoltre ha l'obbligo di:

- Vigilare sull'osservanza da parte di tutti gli utenti dell'impianto sportivo, di eventuali prescrizioni delle autorità sanitarie;
- Dotarsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge per gli impianti sportivi e per l'esercizio delle altre attività oggetto della presente concessione. Resta inteso che, in caso di risoluzione anticipata della concessione o alla scadenza naturale della medesima, tutte le autorizzazioni, licenze o concessioni decadono automaticamente senza che il concessionario possa vantare diritti di qualsiasi natura, anche economica;
- Comunicare al Comune di San Maurizio Canavese gli orari di apertura nonché le tariffe e i prezzi d'usi dell'impianto sportivo e, tempestivamente, le loro successive variazioni;
- inviare annualmente le informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto della Concessione e sui relativi costi e ricavi, al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo da parte del Concedente;
- Mantenere per tutta la durata della concessione, il livello qualitativo dell'impianto e delle relative strutture tecnologiche. Allo scopo di poter constatare l'effettivo stato dell'impianto e la pronta esecuzione degli interventi di manutenzione resisi eventualmente necessari, il concessionario consentirà, in qualsiasi momento, l'accesso ad ogni locale dell'impianto ai tecnici del Comune di San Maurizio Canavese per le opportune verifiche.

Art. 11 - Usi particolari dell'Impianto

Il Comune, compatibilmente con la programmazione dell'attività curata dal gestore, si riserva la possibilità di utilizzare l'impianto sportivo per organizzare manifestazioni, attività, iniziative ed eventi di interesse pubblico, conformemente alle tempistiche concordate in sede di proposta progettuale e pertanto almeno(minimo 4) volte l'anno con un preavviso di 15 giorni.

Dovrà essere garantito l'utilizzo gratuito dell'impianto alle scuole del territorio durante l'anno scolastico e dovrà essere organizzato nell'arco di ogni anno solare un progetto, garantendo alcune ore delle attività facenti parte del piano sportivo presentato, da concordare con l'ufficio istruzione, al fine di far provare tali discipline gratuitamente agli alunni delle scuole materne, elementari e medie durante le ore di educazione fisica.

Dovranno essere attivati dei corsi gratuiti per gli over 65, secondo quanto riportato nel capitolato prestazionale

Il concessionario avrà inoltre l'onere di assumere, ai sensi e per gli effetti di tutte le norme che regolano la sicurezza, la qualifica di gestore dell'attività e quindi essere responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza presso l'impianto sportivo e quindi ogni titolarità ed

obbligo in termini di sicurezza, agibilità ed omologazione delle strutture. Tutte le certificazioni di cui al presente articolo saranno custodite e, se richieste, messe a disposizione del Concedente.

Art. 12 - Manutenzione ordinaria immobili

Il concessionario dovrà provvedere all'esecuzione di tutte le opere di manutenzione ordinaria che saranno necessarie per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione delle strutture sportive, dei beni, delle attrezzature esistenti negli impianti affidati in concessione e degli impianti tecnologici, anche in ottemperanza a norme sopravvenute, nonché ad assicurare l'ottimale funzionamento delle attrezzature e degli arredi, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi, ove necessario, secondo le modalità e i tempi indicati nel programma di manutenzione formulato dal concessionario in sede di gara.

Per interventi di manutenzione ordinaria si intendono anche gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture e degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

In caso di malfunzionamento delle attrezzature e degli impianti il concessionario dovrà provvedere a ripristinarne la funzionalità immediatamente e comunque nei tempi tecnici necessari.

In caso di inadempimento circa gli obblighi sopra citati il Comune avrà la facoltà di provvedere direttamente, con rimborso di tutte le spese sostenute, purché ne dia contemporaneamente avviso al gestore e fatta salva l'applicazione delle sanzioni e penali e/o escussione delle garanzie.

Il concessionario può apportare a proprie spese modifiche migliorative agli impianti. Esse dovranno essere preventivamente concordate con l'amministrazione comunale e subordinate all'approvazione della stessa. Il concessionario si impegna alla riparazione e alla sostituzione di tutti i componenti di consumo e delle attrezzature utilizzate per la manutenzione. Resteranno a carico della concessionaria tutte le opere di straordinaria manutenzione rese necessarie per incuria, per improprio utilizzo, per mancata esecuzione della ordinaria manutenzione o per intempestiva segnalazione all'Amministrazione Comunale di eventuali danni o guasti verificatisi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nella manutenzione ordinaria:

- Controlli periodici ed eventuali riparazioni delle apparecchiature dell'impianto termico;
- Riparazione e sostituzione di tutte le apparecchiature elettriche/termiche installate, se danneggiate, cambio lampade, interruttori e punti presa dell'impianto elettrico;
- Riparazione e mantenimento di tutte le attrezzature presenti nell'impianto (arredi, attrezzi sportivi, reti etc.);
- Servizio di deblattizzate, disinfestazione e derattizzazione, se necessari;
- Pulizia e manutenzione delle fosse settiche e pozzetti di collegamento.

Art. 13 - Manutenzione straordinaria

Per manutenzione straordinaria si intendono le opere di messa a norma degli impianti o le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento sostanziale, la sostituzione di parti strutturali dell'edificio, la realizzazione o la sostituzione integrale delle attrezzature e degli impianti tecnologici, le modifiche dell'assetto distributivo dell'immobile.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si intende per manutenzione straordinaria:

- totale sostituzione di pali e reti metalliche di recinzione;
- riparazione straordinaria o sostituzione attrezzature sportive;
- rifacimento di asfaltature, pavimentazioni, intonaci, fognature, condotte idriche e termiche, impianti di illuminazione, interni e esterni, non rientranti nella ordinaria manutenzione;
- aggiornamenti, miglioramenti e adeguamenti dell'impianto alle norme di legge e disposizioni Coni;
- organizzazione, sviluppo e gestione di attività e manifestazioni di vario genere;

Il Comune di San Maurizio Canavese si riserva la facoltà di effettuare interventi di efficientamento delle superfici opache verticali concordando le tempistiche con il concessionario al fine di garantire lo svolgimento delle attività sportive.

Art. 14 - Pubblicità

Al concessionario spettano altresì i proventi derivanti dalla pubblicità dallo stesso svolti all'interno delle strutture in gestione, secondo le seguenti modalità:

- spetta al concessionario la gestione della pubblicità fissa e dell'eventuale pubblicità mobile in occasioni di eventi/manifestazioni/gare.

Gli spazi entro i quali si può effettuare la pubblicità, sia fissa che mobile, sia all'interno che all'esterno degli impianti sportivi, sono stabiliti dalla Amministrazione Comunale.

Il materiale pubblicitario, sia fissa che mobile, dovrà essere comunque posizionato in modo tale da garantire la perfetta visibilità del campo di gioco e realizzato con materiali ignifughi a norma di legge.

È vietata la pubblicità di contenuto politico o di contenuti atti a offendere la morale e il pubblico decoro.

È permessa la pubblicità anche con mezzi fonici, luminosi e audiovisivi all'interno degli impianti.

È fatto divieto al concessionario sub- concedere gli spazi pubblicitari senza la preventiva autorizzazione del Comune di San Maurizio Canavese.

Sono a completo carico del concessionario e delle associazioni sportive, ciascuno per la parte di propria competenza, tutte le spese relative al collocamento, manutenzione e successiva rimozione del materiale pubblicitario, nonché degli oneri connessi (canone, assicurazioni, diritti Siae etc....).

Art. 15 - Utenze

Sono a carico della concessionaria le spese per la fornitura di energia elettrica, gas, acqua e spese telefoniche.

Art. 16 Responsabilità del concessionario

1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto. In particolare, egli è responsabile:

a) dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto, nei Documenti Contrattuali e negli Allegati [•] sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;

b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l'esecuzione delle opere che per l'erogazione dei Servizi.

c) dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;

d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione, dell'esecuzione dei lavori, della gestione dell'Opera e delle attività connesse.

Art. 17 – Principi generali nell'erogazione dei servizi ai cittadini

L'erogazione dei servizi ai cittadini relativi all'attività sportiva dovrà essere ispirata ai principi di seguito elencati:

Eguaglianza: L'erogazione del servizio deve essere ispirata al principio di uguaglianza di comportamento nei confronti di tutti gli utenti ammessi alla fruizione del servizio, nel rispetto dei diritti degli stessi. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l'accesso ai servizi pubblici devono essere uguali per tutti.

Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, fra le diverse categorie o fasce di utenti.

Imparzialità: il gestore del servizio ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti

degli utenti, a criteri di obiettività ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche del servizio e le norme regolatrici del settore.

Continuità: L'erogazione del servizio da affidare dovrà essere continua, regolare e senza interruzioni. In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio per cause non imputabili al gestore, quest'ultimo dovrà adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

Partecipazione: La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico dovrà essere garantita per tutelare il diritto alla corretta fruizione del servizio. L'utente potrà presentare reclami, produrre documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio.

Efficienza, efficacia ed economicità, trasparenza: Il servizio pubblico dovrà essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la trasparenza finalizzato ad assicurare un adeguato livello di valorizzazione dell'offerta al pubblico.

SEZIONE II Disposizioni comuni

Art. 18 - Equilibrio economico finanziario

Le Parti richiamano espressamente il Piano di fattibilità economico-finanziaria asseverato facente parte della proposta progettuale recante l'indicazione dei costi per predisposizione del progetto di fattibilità tecnico economica ed esecutivo, di esecuzione dei lavori di riqualificazione dell'impianto sportivo, di collaudo e di accatastamento, dando contezza dell'effettiva copertura finanziaria dei costi di riqualificazione e gestione.

In relazione alla tipologia di affidamento, secondo i criteri e con le modalità di cui all'articolo 5 del D.lgs. 38/2021, non è previsto alcun finanziamento/contributo da parte del Comune di San Maurizio Canavese per la realizzazione del progetto e nessun eventuale corrispettivo per la successiva gestione.

E' invece dovuto dalla concessionaria al Comune di San Maurizio Canavese l'importo annuo di € secondo quanto previsto dalla proposta progettuale presentata dalla stessa concessionaria

Art. 19 - Garanzie

Il concessionario ha depositato le seguenti cauzioni:

- polizza n. rilasciata da....., dell'importo di € corrispondente all'importo dell'investimento derivante dal quadro economico di progetto da svincolarsi progressivamente in base al grado di realizzazione degli interventi;
- polizza n.rilasciata da....., dell'importo di € corrispondente al 5% del valore della gestione annuale, come evincibile dal piano di fattibilità economico-finanziaria presentato dall'affidatario e della durata della concessione.

Le garanzie fideiussorie sono state rilasciate con le seguenti modalità: emesse e firmate digitalmente; verificate telematicamente presso l'emittente ovvero gestite mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del concessionario, il concedente si rivarrà sulla suddetta cauzione. La garanzia dovrà essere integrata ogni volta che si sia proceduto alla sua escussione anche, parziale, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta.

Art.20 - Assicurazioni

L'Associazione o Società Sportiva assume la responsabilità per danni che dovesse arrecare a persone o cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e della gestione dell'impianto sportivo e delle attività ad essa connesse, sollevando il Comune di San Maurizio Canavese da ogni responsabilità al riguardo.

A tale scopo

1. Il Concessionario stipula con primarie imprese di assicurazione e mantiene operanti per tutta la durata della Fase di Costruzione le polizze assicurative di seguito indicate, nei limiti e con le modalità previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente:

a) polizza assicurativa, ai sensi dell'articolo 117 comma10, del Codice, a copertura:

(i) dei danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale dell'Opera e di altri manufatti e impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo complessivo pari a [•] [*importo non inferiore al 100% (cento per cento) dell'importo dei lavori*] tale polizza dovrà comprendere anche danni da cause di forza maggiore;

(ii) della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale è pari a [•] [*massimale pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro*];

b) Polizza ALOP (Advance Loss of Profit) avente ad oggetto la copertura dei danni economico finanziari indiretti provocati dal Concessionario per una somma assicurata pari complessivamente ad euro [*l'importo deve essere adeguato al rischio*];

2. La copertura assicurativa di cui al comma 1, punto a), decorre dalla data di Consegna dei Lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo [*ovvero in alternativa del Certificato di Regolare Esecuzione*] e, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo Certificato. Le coperture assicurative di cui al comma 1, punti b) e d), decorrono dalla data di emissione del Certificato di Collaudo [*ovvero in alternativa del Certificato di Regolare Esecuzione*] e, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e risultante dal relativo Certificato. La copertura assicurativa di cui al punto c) decorre dalla data di emissione del Certificato di Collaudo [*ovvero in alternativa del Certificato di Regolare Esecuzione*].

3. Il Concessionario si impegna a richiedere ai professionisti incaricati la stipula di polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di Progettazione e attività connesse, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo dell'Opera con esito positivo. A tal fine, il Concessionario produce tali polizze al concedente contestualmente all'espletamento delle varie fasi. La polizza decorre dalla data di affidamento dell'incarico e deve avere un massimale non inferiore a euro 1.000.000,00[•]. La stessa deve coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo e del Progetto di fattibilità Tecnico Economica che abbiano determinato nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. La polizza di cui al presente comma si applica anche in caso di Varianti in corso d'opera.

4. Il Concessionario si impegna a consegnare copia dei certificati assicurativi relativi a tutte le polizze sottoscritte o fatte sottoscrivere tassativamente prima dell'inizio dei lavori.

5. Il Concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell'articolo 1891 del codice civile, con compagnie di assicurazione autorizzate ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i, una o più polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del Contratto, limitatamente alla Fase di Gestione, per un massimale di importo minimo pari a euro 2.000.000,00 per responsabilità civile verso terzi e rischi diversi, con la copertura anche degli infortuni derivanti dall'uso degli impianti, avente la durata della convenzione nonché polizza assicurativa a favore del Comune per incendio e/o altre cause di danneggiamento agli impianti, avente la durata della convenzione per un totale di capitale assicurato quantomeno di euro 1 milione per beni immobili e mobili. La somma assicurata deve essere rivalutata dal Concessionario alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tali polizze

devono includere:

a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'erogazione dei Servizi;

b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione;

c) le spese per la riparazione e/o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne, nonché di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti dell'Opera gestita dal Concessionario, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosioni, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendi, furti e rapine.

Copia delle predette polizze deve essere consegnata al Concedente almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'avvio della Fase di Gestione.

6. Il Concessionario deve altresì consegnare al Concedente:

a) almeno 10 giorni prima della data prevista per la Consegna lavori, copia delle polizze di cui all'articolo 117, comma 10, del Codice unitamente ai relativi certificati di assicurazione;

Il Concessionario deve consegnare al Concedente, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'avvio della Fase di Gestione, copia delle predette polizze, con attestazione del pagamento del relativo premio. Se il Concessionario ha diviso in rate il premio, dovrà produrre entro la data di scadenza stabilita nel contratto di assicurazione l'attestazione di avvenuto pagamento della rata medesima. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 117, comma 10, ultimo periodo, del Codice, l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte del Concessionario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti del Concedente.

7. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario.

8. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

9. Il Concessionario è tenuto a stipulare a propria cura e spese gli adeguamenti di legge alle coperture assicurative di cui al presente articolo.

10. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Concedente può risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 20 con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.

11. I contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono garantire le coperture richieste anche in caso di carente, scorretta o ritardata informativa alla compagnia da parte del Concessionario. Non sono ammesse surroghe idonee a trasferire, anche solo parzialmente, eventuali richieste della compagnia a carico del Concessionario sul Concedente.

Art. 21 - Risoluzione della concessione

Il Comune di San Maurizio Canavese, fatta salva ogni eventuale azione di rivalsa per danni subiti, si riserva la facoltà di avvalersi, previa diffida, contestazione e acquisizione delle controdeduzioni e discolpe del Concessionario, della clausola risolutiva espressa di cui all'art.1456 del codice civile qualora si verifichi anche una sola delle seguenti ipotesi:

- ritardo imputabile al Concessionario, superiore a giorni 60, rispetto ai termini previsti per la consegna degli elaborati progettuali, per l'ultimazione dei lavori, per il collaudo, per l'avvio della gestione delle opere realizzate;

- riscontro di gravi vizi nella progettazione e nella esecuzione delle opere o di difformità delle opere stesse rispetto alle prescrizioni progettuali;

- violazione dell'obbligo di curare la manutenzione e mancato pagamento delle utenze;

- violazione degli obblighi di stipulare i contratti di assicurazione e di prestare le cauzioni previste nella presente convenzione;

- gestione difforme da quanto previsto dalla presente convenzione nonché dal Piano gestionale presentato annualmente;
- qualora si siano verificate gravi irregolarità e negligenze nell'erogazione del servizio;
- quando venga compromessa la sicurezza dell'opera;
- quando il Concessionario non assolva ad obblighi essenziali assunti con la presente convenzione, malgrado il richiamo e trascorsi 30 giorni dalla diffida.

In tali casi al Concessionario sarà addebitato l'ammontare delle penali per gli inadempimenti eventualmente già maturate al momento della risoluzione, senza pregiudizio di ogni ragione ed azione per rivalsa di ulteriori danni subiti o spese sopportate.

Il fallimento del Concessionario o l'assoggettamento ad analoghe procedure concorsuali, comporterà la decadenza di diritto della concessione.

Nei suddetti casi di risoluzione e di decadenza, il Comune di San Maurizio Canavese provvederà ad incamerare la cauzione di cui al precedente articolo 15, salvo il risarcimento di ogni danno ulteriore.

Nel caso di risoluzione della concessione, al Comune di San Maurizio Canavese non competerà alcun obbligo nei confronti del personale del Concessionario, in particolare per quanto riguarda la continuità del rapporto lavorativo in essere.

Sono inoltre motivo di risoluzione del contratto:

- il mancato rispetto delle norme igienico sanitarie;
- il verificarsi di irregolarità contabili e amministrative attinenti alla concessione, anche rispetto all'applicazione delle tariffe comunali;
- l'interruzione del servizio senza giusta causa e/o abusi e prevaricazioni nei confronti degli utenti;

È altresì previsto il recesso dell'amministrazione comunale per motivi di pubblico interesse. Il Comune può sospendere il rapporto in caso di calamità naturali e utilizzare l'impianto per necessità del caso.

Art.22 Forza Maggiore

1. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisi e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del Contratto:

- a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi;
- b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
- c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
- d) incidenti aerei;
- e) epidemie e contagi;
- f) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall'autorità competente.

2. Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l'obbligo delle Parti di attivarsi per consentire l'immediata ripresa dei lavori e/o dei Servizi, gli Eventi di cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale.

Qualora l'impossibilità temporanea si protragga per 180 giorni consecutivi, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile, con le conseguenze di cui al comma 4.

3. Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di realizzare l'Opera ovvero di fruire della medesima, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile. Qualora l'Evento si verifichi in Fase di Costruzione, determinando l'impossibilità definitiva di realizzare l'Opera, la risoluzione comporta

il pagamento in favore del Concessionario dei soli costi effettivamente sostenuti per le opere eseguite a regola d'arte, al netto delle somme per le polizze di cui all'articolo 19. Qualora l'Evento si verifichi in Fase di Gestione, determinando l'impossibilità definitiva di fruire dell'Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario del costo delle opere realizzate a regola d'arte, al netto degli ammortamenti, delle somme per le polizze di cui all'articolo 19. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e ogni altro onere accessorio.

Art. 23 - Cessione del contratto

È fatto espresso divieto al Concessionario di cedere a terzi il presente contratto di concessione.

Art. 24 - Spese per la stipula del contratto

Le spese contrattuali di stipula del contratto sono a carico del concessionario.

Art. 25 - Controversie

Tutte le controversie, saranno attribuite all'Autorità Giudiziaria competente del Foro di Torino.

Art. 26 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionario si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e ss.mm. e.c.

Il concessionario si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e ss.mm.e.i.

Art. 27 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), l'Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;

- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto ne, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della Convenzione stessa.

- Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie

particolari di dati personali” (cd. “sensibili”), ai sensi, di cui all’art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell’Amministrazione che cura il procedimento di gara e l’esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all’Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all’esecuzione del Contratto, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, saranno diffusi tramite il sito internetOltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 36/23), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet., sezione “Trasparenza”.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

Processo decisionale automatizzato

Nell’ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all’Amministrazione.

All’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all’istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l’interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all’autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è il Comune di San Maurizio Canavese che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato al seguente indirizzo email

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.